

# SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

N. 635-A

*Relazione orale  
(Relatore Salvi)*

## TESTO PROPOSTO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

### Comunicato alla Presidenza il 27 luglio 2006 PER IL DISEGNO DI LEGGE

Sospensione dell'efficacia di disposizioni in tema  
di ordinamento giudiziario

**presentato dal Ministro della giustizia  
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2006

#### DISEGNO DI LEGGE

Testo del Governo

---

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1° marzo 2007.

Art. 2.

1. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le parole: «entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° giugno 2007».

Art. 3.

1. Fino al 28 febbraio 2007 si applica il secondo

#### DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

---

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del **31 luglio 2007**.

Art. 2.

1. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le parole: «entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «entro il **31 ottobre 2007**».

Art. 3.

1. Fino al **30 luglio 2007** si applica il

comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nel testo risultante dalla modifica di cui all'articolo 14 della legge 12 aprile 1990, n. 74.

Art. 4.

1. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, le parole: «è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.» sono sostituite dalle seguenti: «è differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150».

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nel testo risultante dalla modifica di cui all'articolo 14 della legge 12 aprile 1990, n. 74.

Art. 4.

*Identico*

Art. 5.